



COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

COPIA
Deliberazione nr. 8 del 31-05-2023

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nel Salone centrale di Cà Dottori, previ avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Mecca Dott. Virgilio il Sig. Faccio Costantino, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione degli scrutatori:

Bonaso Gianni
Madonna Giovanni
Grigolato Giordano

invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito agli argomenti indicati nei punti all'ordine del giorno della odierna adunanza.

Alla trattazione del punto di cui in oggetto sono presenti i seguenti componenti:

Nominativi			
Montin Marco	A	Tognin Silvia	P
Faccio Costantino	P	Madonna Giovanni	P
Tomiato Michele	A	Pegoraro Giuliano	A
Baraldo Filippo	P	Milani Silvia	P
Pulze Stefano	A	Tognin Alessandro	P
Bonaso Gianni	P	Grigolato Giordano	P
Martini Andrea	P		

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (d'ora in poi solo TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (d'ora in poi solo IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC ad eccezione della TARI;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Richiamati i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 147/2013:

- 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dato atto che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato che ARERA, con deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (d'ora in poi MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Richiamata la successiva delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ";

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti;

Atteso che il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Richiamate le disposizioni del D.Lgs. 116 del 3.09.2020 emanato per percepire le direttive europee in materia di rifiuti ed attuare altri atti dell'Unione Europea, in particolare la direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE;

Viste in particolare le modifiche apportate dal citato Decreto legislativo 116 al Testo Unico dell'Ambiente (TUA) agli artt. 183 sulla definizione dei rifiuti, 184 sulla classificazione dei rifiuti, 198 sulle definizioni in materia di imballaggi, 238 c. 10 esclusioni sulla componente tariffaria;

Viste altresì le modifiche apportate anche all'allegato L-quinquies contenente l'elenco delle attività e funzioni, pubbliche e private, produttive di quei "rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche" e contenuti nell'allegato L-quater, elenco unico a livello nazionale. Nell'allegato L-quinquies non compare più la precedente categoria "20 - attività industriali con capannoni di produzione";

Vista la Circolare ministeriale n. 37259 del 12 aprile 2021 che ha chiarito alcuni punti fondamentali circa l'assoggettamento al tributo di alcune tipologie di superfici e nello specifico ha precisato:

- sono escluse dall' assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, le superfici produttive delle aziende industriali (quali capannoni di produzione, laboratori, ecc.), presupponendosi che in queste superfici si formino, per definizione, solo ed esclusivamente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese e responsabilità, i relativi produttori.
- sono esclusi dall' assoggettamento alla TARI, tanto per la quota fissa quanto per la quota variabile, tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Attesa la necessità di elaborare l'articolazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni normative succitate, e ritenuto che la rielaborazione rispetto al 2022 consideri sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;

Visto il prospetto delle tariffe predisposto dal Gestione Ambiente dal quale si evince che la copertura totale dei costi richiede un aumento della tariffa sia di parte fissa che di parte variabile del 6,22%;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, • n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" • n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 e dalle successive confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Visto il D.L. 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Il termine “ordinario” del 30 di aprile diviene quindi superato dalla disposizione del differimento del termine di approvazione dei bilanci al 31 maggio 2023, per effetto del Decreto del Ministero dell'Interno 19.04.2023;

Ritenuto di:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Pernumia validato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Padova Sud – Ente territorialmente competente (Verbale n. 9 del 26.04.2022) e acquisito al n. 4168 del 27.04.2022 di protocollo, di importo pari a € 455.649,00 per l'annualità 2023;
- procedere con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, così come elaborate da Gestione Ambiente Scarl secondo gli indirizzi della Giunta, documentazione acquisita al n. 4080 di prot. del 09.05.2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 dalla Responsabile dei Servizi Finanziari;

Prende la parola il Consigliere Baraldo che spiega il punto all'Ordine del Giorno, esponendo il meccanismo di funzionamento delle tariffe; ricorda che nell'anno corrente sono venuti meno i contributi “Covid”, a questo dato di aggiunge il fatto che sono state dichiarate non soggette a tariffa sia la categoria 20 che la categoria 3 per un sopravvenuto provvedimento normativo. Per tale ragione si arriva ad un aumento complessivo del 6,8%.

Il Consigliere Tognin A. chiede chiarimenti sulle esenzioni sopra citate.

Il Consigliere Baraldo fornisce le spiegazioni richieste.

Il Consigliere Tognin A. invita a fornire informazioni adeguate alla cittadinanza.

Terminati gli interventi, si passa al voto;

Con l'assistenza degli Scrutatori, con votazione resa in forma palese nei modi di legge con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9

- Astenuti n. 2 (Tognin A.; Grigolato)

Consiglieri votanti n. 7

- Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

- 1. di prendere atto** del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Pernumia validato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Padova Sud – Ente territorialmente competente, di importo pari a € 455.649,00 per l'annualità 2023, allegato al presente atto;
- 2. di esprimere** parere favorevole vincolante alla manovra tariffaria 2023 predisposta dal Gestore in coordinamento con il Consorzio Padova Sud, sulla base del PEF validato e di approvare le tariffe TARI 2023 così come in allegato;
- 3. di trasmettere** copia del presente provvedimento al Consorzio Padova Sud e a Gestione Ambiente Scarl per i provvedimenti di competenza;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento al Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in forma palese, nei modi di legge, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9

- Astenuti n. 2 (Tognin A.; Grigolato)

Consiglieri votanti n. 7

- Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERI DI PROPOSTA

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013, si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

lì, 10-05-23

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pigozzo Maria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere:

lì, 10-05-23

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pigozzo Maria

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Faccio Costantino

Il Segretario Comunale
F.to Mecca Dott. Virgilio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 270

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato dal 06-06-2023 al 21-06-2023 all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Pernumia, li 06-06-2023

Il Responsabile Affari Generali
F.to Dr. Alfonzo Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31-05-2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Pernumia, li 06-06-2023

Il Responsabile Affari Generali
F.to Dr. Alfonzo Giovanni

Copia dell'originale documento informatico in atti in carta libera ad uso amministrativo

*Pernumia, li 06-06-2023*__

Il Responsabile Affari Generali
F.to Dr. Alfonzo Giovanni